

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE RECANTE
LINEE DI INDIRIZZO PER LA GIUNTA FINALIZZATE ALLA
PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI AL PIANO REGIONALE DEL
PARCO DEL LAGO TRASIMENO COME PREADOTTATO DALLA
GIUNTA REGIONALE E PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO
ORDINARIO N. 4 AL B.U.R. N. 59 DEL 14.11.2018

Il Consiglio comunale di Castiglione del Lago,

Premesso che con il Supplemento Ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 59 del 14 novembre 2018 è stato pubblicato il
Piano del Parco Regionale del Lago Trasimeno, come preadottato dalla
Giunta Regionale con D.G.R. 29 ottobre 2018, n. 1204;

che entro 60 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, chiunque può
presentare le proprie osservazioni scritte, anche fornendo nuovi e
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

rilevato che dall'esame del complesso elaborato pubblicato, con
particolare riguardo alla parte regolamentare e all'elaborato inerente lo
zoning proposto, emergono elementi che impongono la stringente
necessità di riesame - da parte della Regione Umbria - della
pianificazione formulata;

considerato preliminarmente che il Regolamento del Piano del Parco del Lago Trasimeno non individua specificamente un ente gestore dell'ente;

ritenuto che debba esservi un'immediata attribuzione di ogni delega afferente alla gestione e al controllo del Parco all'Unione dei Comuni del Trasimeno, vero ente di prossimità che vede il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli enti rivieraschi;

considerato che emergono contraddizioni tra le stesse valutazioni contenute nel quadro conoscitivo correlato al Piano del Parco del Lago Trasimeno e talune statuizioni regolamentari connesse, per esempio in tema di gestione del frangiteto

Rilevato

che l'art. 10 del Regolamento oggetto di preadozione, con riguardo a manifestazioni ed eventi da tenersi nell'area del Parco, demanda ad appositi redigenti regolamenti la disciplina di dettaglio, si ritiene che sia assolutamente necessario, per le rispettive peculiarità, che i regolamenti medesimi prevedano una disciplina precipua per l'ex aeroporto Eleuteri e per Isola Polvese, onde favorirne vivibilità ed adeguata fruibilità per residenti e turisti;

nello specifico dell'apparato normativo in esame che l'articolo 13 del Regolamento del Piano del Parco del Lago Trasimeno, riguardante le

attività di dragaggio, si caratterizza per l'assoluta genericità e sostanziale inutilità, lasciando del tutto irrisolte le questioni della legittimità delle attività medesime, della natura del rifiuto da esse generato e delle modalità di smaltimento, determinando quantomeno per l'anno 2019 l'alta probabilità che non possa essere compiutamente svolta tale essenziale opera, peraltro già finanziata;

che, al contrario, i dragaggi devono essere disciplinati quale attività ordinaria, programmata e svincolata da procedure autorizzative di sorta per le chiare finalità di igiene, sanità pubblica e difesa delle attività economiche legate al Lago;

- **che** l'art. 22 del detto Regolamento prevede espressamente il divieto di sorvolo a bassa quota (inferiore a 300 metri) mediante elicottero, velivoli ad elica, deltaplano, deltaplano a motore, parapendio di tutta la zona umida del Parco e per una fascia di 150 metri di distanza dal sito della rete Natura 2000 IT5210070, compreso il decollo e l'atterraggio, al fine di evitare il disturbo all'avifauna acquatica svernante o nidificante;

che tale divieto, nella misura e nell'estensione delineata, si pone in contrasto sia con lo strumento di pianificazione comunale, sia soprattutto con l'Accordo di Valorizzazione dell'area dell'ex Aeroporto Eleuteri sottoscritto dal Comune di Castiglione del Lago con il competente Ministero all'atto dell'acquisizione dell'area medesima;

che, in particolare, in tale accordo si prevede che l'offerta turistica debba essere integrata individuando l'espansione in nicchie di mercato che in questo momento non trovano sufficiente risposta quale il turismo giovanile o nuove forme di turismo come quello legato al volo da diporto e sportivo;

che, pur nel rispetto dei numerosi vincoli già oggi esistenti, nell'area dell'ex aeroporto Eleuteri sono costantemente svolte plurime attività connesse al volo, specie su iniziativa del locale Aero Club Trasimeno;

che l'area, ormai da un secolo, è intimamente e strettamente permeata dalle attività in questione, venendo diffusamente individuata – anche ovviamente su un piano formale – quale aviosuperficie pienamente attiva;

che risulta di tutta evidenza come la definitiva approvazione della norma predetta comporterebbe l'automatica eliminazione e chiusura dell'aviosuperficie (denominata "Trasimeno");

che ove ciò accadesse ne deriverebbe un gravissimo danno alla fruibilità dell'area, per residenti e turisti, senza che ne consegua alcun concreto beneficio per la tutela delle specie di cui si assume voler attuare una particolare protezione;

che la stessa formulazione del secondo comma dell'articolo 22, riguardante l'attività di volo sul restante territorio del Parco, per come

strutturata pare escludere la possibilità di decollo e atterraggio di idrovolanti, anche se effettuati su idrosuperfici temporanee o permanenti autorizzate dagli Enti competenti e dal Parco;

che, quindi, una rimodulazione dell'intero art. 22 dovrà sancire il divieto di sorvolo a bassa quota per una fascia di 150 metri di distanza dalla linea di costa, l'esenzione dal divieto stesso (anche) dei mezzi adibiti ad attività di protezione civile, velivoli di Stato e veivoli preventivamente autorizzati dall'ente gestore;

che, inoltre, tale rimodulazione dovrà far salve le attività di volo presso l'esistente aviosuperficie "Trasimeno" di Castiglione del Lago e prevedere che gli appositi regolamenti di dettaglio sulla disciplina del volo dovranno essere predisposti previa audizione in merito dei soggetti gestori dell'aviosuperficie e degli eventuali approdi di cui al primo comma, nonché dei Comuni interessati;

Rilevato altresì

che l'art. 23 del Regolamento, al comma 1 vieta il prelievo e l'asportazione di specie vegetali protette arbustive ed arboree, con ciò erroneamente escludendo che tali attività possano essere effettuate, previa autorizzazione dell'ente gestore, per finalità protettive della fauna e/o di sicurezza ed incolumità di escursionisti, pedoni in genere, veicoli autorizzati;

Considerato

che notoriamente l'art. 12 della Legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, espressamente richiamato dall'art. 2 del Regolamento del Parco del Lago Trasimeno oggetto di preadozione, suddivide il territorio del Parco in zone omogenee ed in particolare: Zona B - "Riserve generali - orientate" - Zona C "Aree di protezione" e Zona D - Aree di promozione economica e sociale;

che, nello specifico, il predetto art. 12 L.R. n. 9/1995, individua espressamente le citate zone D quali facenti parte del medesimo ecosistema ma più estesamente modificate dai processi di antropizzazione e nelle quali sono consentite tutte le attività compatibili con l'Area naturale protetta, conformi al piano regolatore generale e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali ed alla fruizione del parco da parte dei visitatori;

che, nonostante tale chiaro dettato normativo, lo zoning oggetto di preadozione colloca buona parte del lungolago di Castiglione del Lago capoluogo e parte del centro storico nella Zona C "Aree di protezione" e solo in parte in Zona D (promozione economica sociale), mentre per l'intera Isola Polvese, si prevede la Zona B (Riserve generali orientate);

Che, più puntualmente, occorre rilevare che nel lungolago di Castiglione del Lago, nel centro storico e nella stessa Isola Polvese vi

sono ampi e diffusi segni di consolidata antropizzazione, insistendovi (l'elencazione è meramente esemplificativa) attività ricettive, di ristorazione, bar, e servizi;

Che, recentemente, è stata svolta un'intensa attività di ricognizione ed di pianificazione comunale sia con la Parte strutturale che con la (prima) parte operativa del PRG comunale, oggetto di ampio esame ed approvazione, per quanto di rispettiva competenza, di tutti gli enti sovraordinati, Regione dell'Umbria compresa;

Che tale vigente strumento urbanistico verrebbe indebitamente pretermesso in caso di definitiva approvazione del Piano preadottato, anche per quanto riguarda appunto aree del centro abitato di Castiglione del Lago ed Isola Polvese ove, seppur evidentemente con diverse modalità, si è sedimentato un processo di antropizzazione incomprensibilmente ed ingiustamente trascurato dalla proposta che ci occupa;

che tutte le zone appena indicate, coerentemente proprio con il disposto dell'art. 12, L.R. 9/1995 e con l'effettivo stato dei luoghi ormai stratificato e consolidato da decenni, devono essere incluse nella disciplina e nello zoning della Zona D tenendo conto delle perimetrazioni di previsione degli strumenti comunali approvati;

che l'art. 47 del Regolamento di gestione del Parco del Lago Trasimeno pone vincoli eccessivi all'attività di pesca, rendendola particolarmente onerosa e complessa sia per gli operatori professionali del settore che per la pratica sportiva;

che, al contrario, il settore economico della pesca necessita di agevolazioni e concreti sostegni.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato

Il Consiglio comunale chiede alla Regione Umbria un supplemento di istruttoria e un ampliamento della partecipazione, con un coinvolgimento più approfondito e capillare dei soggetti interessati, anche nella stesura delle norme specifiche;

impegna, comunque, il Sindaco, la Giunta e i gruppi consiliari a proporre, nel rispetto dei tempi e dei modi statuiti nell'avviso pubblico di cui al Supplemento ordinario n. 4 al BUR Umbria n. 59 del 14 novembre 2018, idonee e puntuali osservazioni nel senso, nella direzione e con le finalità delineati nella parte narrativa del presente ordine del giorno.

Castiglione del Lago,